



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 17.4.1998
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 26/06/1998
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 23/09/2004
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 03/07/2008
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 10/02/2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 14/05/2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.30 del 30/07/2014

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1 -CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 i Consiglieri Comunali possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Società di Capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. La nomina avviene secondo le norme previste dallo Statuto della Società preliminarmente approvato dal Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali, di norma, partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

4. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene con il Sindaco e la Giunta Comunale.

5. La Delegazione viene costituita dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 2 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta, il Consiglio procede alla convalida degli eletti compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61, 63 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, a ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana, a ricevere i nominativi dei componenti la Giunta Comunale, tra i quali il Sindaco indica un Vicesindaco ed ad eleggere tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 - COMPOSIZIONE

1. I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi consiliari di cui al precedente comma 1, restano in carica come Consiglieri indipendenti.
4. I Consiglieri, di cui ai precedenti commi 2 e 3, che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga, alla Segreteria del Comune.

ART. 5 - COSTITUZIONE

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, indicando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.

ART.6 - PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi gruppo e di ogni successiva variazione.

ART.6/BIS – COMUNICAZIONI CON LA CITTADINANZA

1. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e per coinvolgere i Cernuschesi sulle problematiche politiche locali, ai Gruppi Consiliari vengono assegnate, gratuitamente, apposite bacheche e collegamenti telematici dal sito istituzionale del Comune ai siti ufficiali dei Gruppi Consiliari.
2. Le bacheche di cui al comma 1 sono collocate in luogo del paese ben visibile, di grande passaggio e che favorisca la comunicazione con e tra i cernuschesi.

ART.7 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. Il Sindaco, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che ritenga di iscrivere all'ordine del giorno, convoca ogni qualvolta lo ritenga utile, la conferenza dei Capi gruppo. La stessa può essere convocata su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi gruppo.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

ART.8 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Oltre alle Commissioni previste per legge, sono costituite le seguenti commissioni permanenti:

- a) Commissione programmazione, bilancio, patrimonio ed organizzazione;
- b) Commissione statuto e regolamenti.

2. Ogni commissione è composta da un minimo di 5 consiglieri comunali più un membro supplente per ogni gruppo consiliare.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio, assegnando la metà più uno dei componenti al gruppo di maggioranza e assicurando la partecipazione a ciascun gruppo di minoranza.

4. L'elezione dei componenti designati dai rispettivi gruppi avviene con votazione palese.

5. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale sopra indicato.

6. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

7. Le commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni e i pareri adottati sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. I membri supplenti partecipano attivamente ai lavori delle commissioni solo in caso di assenza dei titolari.

ART. 9 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

ART.10 - INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno,

alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART.11 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca La Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicate al Sindaco e all'Assessore competente per materia, e sono pubblicizzate mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO-DECISIONI

1. Le Commissioni deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia possono prendere parte alle sedute delle Commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. Per l'esame di specifici argomenti, possono inoltre partecipare se invitati, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

ART. 14 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e all'Assessore competente.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai componenti presenti alla seduta.

ART.15 - ASSEGNAZIONE AFFARI

1. Il Sindaco, di norma, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il Presidente della Commissione ove ne ravvisi la necessità, può sollecitare il Sindaco a definire argomenti sui quali la commissione ritiene utile esprimere un parere.

3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti

dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve. La Commissione può chiedere una proroga di questi termini nel caso ravvisi la necessità di tempi più lunghi per l'approfondimento di argomenti complessi.

4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato e/o concordato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 16 - INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi, nonché degli amministratori e dei dirigenti di Enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 17 - COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA

1. Il Consiglio a mente degli articoli 11/12 dello Statuto può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto di ufficio.

ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che con motivata decisione, adottata con la maggioranza di due terzi, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone e nei casi di espresso divieto previsti dalla legge.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 19 - SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. La Giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la riunione è possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia

al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con l'apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici oltre che sul sito web istituzionale del Comune.

ART. 20 - SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie
2. In caso di mancata previsione statutaria, si riunisce in sessione ordinaria per trattare almeno gli argomenti di cui all'art. 42 , comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Può essere riunito in sessione straordinaria, ferma restando sempre l'esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, o mediante posta elettronica certificata se richiesto dal Consigliere ed all'indirizzo dallo stesso indicato.
2. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la notifica sia fatta ad altre persone dal consigliere stesso indicate. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai consiglieri sette giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va notificato cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va notificato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito ad altra data qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. La norma del comma precedente si applica anche per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio nei

tempi indicati per le pubblicazioni dei precedenti commi 5 e 6 e sul sito web istituzionale del Comune.

9. La documentazione, relativa agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, viene depositata presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione ed è consultabile nei cinque giorni precedenti l'adunanza, se trattasi di sessione ordinaria, e nei tre giorni precedenti l'ordinanza, se trattasi di sessione straordinaria.

10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART. 22 - SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non del numero dei votanti.

ART. 23 - SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

ART.24 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri Comunali.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3.bis Di norma, e fatto salvo il potere del Consiglio Comunale di modifica, nella compilazione dell'ordine del giorno si rispetta la seguente sequenza:

- a) comunicazioni del Sindaco;
- b) risposta ad interrogazioni;
- c) risposta ad interpellanza;
- d) mozioni;
- e) discussione ordini del giorno;
- f) deliberazioni in ordine d'urgenza.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Sono anche consentite comunicazioni su circostanze che possono interessare il Consiglio. Sulle medesime, ciascun Consigliere, può fare osservazioni e raccomandazioni, e presentare proposte o mozioni da inserire all'ordine del giorno della successiva adunanza.

6. Lo stesso dicasi per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo.

ART. 25 - SEDUTE-ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. All'ora stabilita nell'atto di convocazione il Sindaco cede la parola al Segretario Comunale che procede all'appello dei presenti per verificare la sussistenza del numero legale. Se questo non è raggiunto, il Sindaco può disporre una temporanea sospensione non superiore a 15 (quindici) minuti, scaduti i quali procede ad un'ulteriore verifica dei presenti.

2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta .

3. Nel caso che non sia raggiunto il numero legale il Segretario ne dà atto nel verbale, indicando altresì i nominativi degli intervenuti.

4. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

5. Possono trovare collocazione in questa fase della seduta le eventuali comunicazioni di cui al precedente art. 24 commi 5 e 6.

6. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

7. I verbali vengono approvati per alzata di mano.

8. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

ART. 26 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Gli argomenti sono trattati in seduta pubblica eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge sia altrimenti stabilito, ovvero quando la proposta da esaminare riguarda apprezzamenti sulle qualità o attitudini delle persone ovvero quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza del singolo o dei gruppi.
2. La decisione di deliberare in seduta segreta è adottata dal Sindaco oppure dal Consiglio a maggioranza dei presenti su proposta di almeno un Consigliere.
3. In tal caso il Sindaco invita il pubblico presente ad abbandonare l'aula.
4. Alla seduta segreta assiste soltanto il Segretario Comunale o chi lo sostituisce e possono comunque presenziare gli assessori esterni ed i funzionari comunali competenti.
5. I verbali delle sedute segrete vanno collazionati separatamente e contrassegnati con un particolare numero progressivo. Soltanto i Consiglieri possono prenderne visione ed estrarne copia.

ART. 26 bis - SEDUTE APERTE

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire la seduta aperta del Consiglio Comunale per la discussione di casi particolari, nella sua sede abituale o in altro luogo.
2. Le sedute aperte hanno carattere straordinario e non deliberativo; il Sindaco può invitare anche Parlamentari ed autorità diverse, rappresentanti di altri enti o istituzioni o delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da dibattere; ad essi, il Sindaco consente anche interventi, garantendo piena e prioritaria libertà di espressione ai membri del Consiglio Comunale.
3. Nelle sedute aperte il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi di cittadini e dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le sedute aperte non possono essere assunte deliberazioni o impegni di spesa a carico del Comune.
5. Nelle sedute aperte sono verbalizzati unicamente gli interventi dei componenti l'organo consiliare.

ART. 26 ter - SEDUTE SOLENNI

1. Il Sindaco può convocare sedute solenni e comunque solo nel caso in cui l'argomento da trattare rivesta particolare importanza o rilievo dal punto di vista sociale, civile e culturale.
2. Considerata la singolarità dell'evento, sarà cura del Sindaco dare particolare diffusione all'avvenimento e rendere noti i motivi di opportunità della seduta.

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 27 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 28 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazione al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 29 - TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 30 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, senza esplicita autorizzazione del Sindaco. E' ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale. A tal fine un componente dell'ufficio di polizia è, di norma, comandato in servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.
4. È possibile la ripresa delle sedute, in misura totale o parziale, a mezzo

magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa, in materia, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 31 - ATTUAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO

1. Il Sindaco, o persona da lui delegata, introduce ed illustra gli argomenti secondo l'ordine del giorno.

ART. 32 - SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri che richiedendo la parola, non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

4. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne che al Sindaco per un richiamo al regolamento.

5. Quando il Consigliere superi un ragionevole termine per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

6. In ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Sindaco, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

7. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

8. Il testo scritto di un intervento letto, va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

9. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 33 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

4. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che di quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

5. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

6. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

7. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere per ogni gruppo.

8. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

9. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

10. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere per ogni gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

11. Ove il Consiglio venga invitato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 34 - FATTO PERSONALE

1. È consentito ad un Consigliere intervenire in ordine a fatto personale.

2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

3. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

4. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 35 - UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico, le Associazioni e gli Organismi di partecipazione di cui agli artt. 59-60 dello Statuto comunale e qualsivoglia altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

ART. 36 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo, di norma, non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 37 - VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 38 - VOTAZIONE

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 21 dello Statuto comunale.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dallo Statuto comunale.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 39 - IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

ART. 40 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. Il verbale della adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
Le sedute del Consiglio Comunale, salvo impedimenti per causa di forza maggiore, sono registrate a mezzo di apposito impianto.
I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso la Segreteria e sono disponibili all'ascolto da parte dei Consiglieri Comunale, degli Assessori e degli uffici.
Tali soggetti o coloro i quali abbiano motivato interesse, possono richiedere al Segretario di ottenere la trascrizione integrale di sedute del Consiglio Comunale.
I file audio delle registrazioni dei Consigli Comunali sono altresì pubblicati, a cura del Segretario Comunale, sul sito web dell'Ente fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data della seduta.
2. Il Consigliere Comunale ha diritto di richiedere copia delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale, in forma gratuita.
3. Con il rilascio di copia delle registrazioni di cui al comma 2 ed il deposito nell'ufficio della segreteria comunale di un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale si intende assolto il dovere

di garantire il diritto di accesso alle delibere consiliari da parte dei Consiglieri Comunali.

4. I processi verbali delle deliberazioni riportare: il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi ed il numero dei Consiglieri presenti, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, precisando il numero ed il nome degli astenuti e dei contrari.

Ogni Consigliere Comunale ha la facoltà di richiedere che venga inserita nella verbalizzazione una sua integrale dichiarazione di voto.

5. In caso di impossibilità di ricorrere alla registrazione i processi verbali delle deliberazioni devono altresì indicare i punti principali della discussione.

6. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al sesto comma dell'art.25 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

7. In caso di sedute segrete la registrazione audio è sospesa e non viene riportato nei verbali nemmeno il sunto della discussione.

ART. 41 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 42 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre deliberazioni esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

ART. 43 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 44 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti e degli atti preparatori, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi fermo restando in capo ai Consiglieri l'obbligo del segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardante le deliberazioni, adottate dalla Giunta, delle quali il

Segretario Comunale, contestualmente all’Affissione all’Albo Pretorio abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al comma 1 dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Rientrano nei diritti all’informazione dei Consiglieri, quanto previsto dagli articoli precedenti ed in particolare dall’art.21.

ART. 44 bis - DIRITTO D’INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l’istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile indicando, con l’oggetto, il consigliere proponente.

ART. 45 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un’interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta nella quale darà risposta all’interrogazione.

ART. 46 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore designato all’inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell’interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

3. Nel caso l’interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L’assenza dell’interrogante/i comporta in ogni caso la dichiarazione, da

parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 47 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti dell'azione amministrativa del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento delle interpellanze.

ART. 48 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco, o da un Assessore, per un tempo non superiore a dieci minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante/i, comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 49 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interrogati e gli interpellanti, ciascuno per i tempi stabiliti dagli articoli precedenti.

ART.50 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ART 51 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per le dichiarazioni di voto.

ART. 52 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 53 - ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 54 - VOTAZIONI DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 54 bis - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o argomenti di rilevanza internazionale, nazionale, sociale, politica, economica, culturale ed istituzionale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 54 ter - SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di dieci (10) minuti.

2. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di cinque (5) minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.

3. Il Sindaco può dichiarare, motivando succintamente in merito, improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.

4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Sindaco ne fissa l'ordine di votazione secondo la presentazione.

5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione

in merito spetta al Sindaco.

6. Gli ordini del giorno devono essere discussi entro il primo Consiglio successivo alla data di presentazione

TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 55 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA. REVOCA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 56 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.154.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non partecipi a tre (3) sedute consecutive del Consiglio. Si intendono giustificate le assenze per cause di malattia, lavoro e per altri gravi motivi. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si da per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 57 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il seggio che per qualsiasi causa resti vacante è attribuito al primo dei non eletti nella medesima lista del Consigliere cessato.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, come previsto dall'art.45 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione del Consigliere, scelto come al comma sopra indicato.

ART. 58 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in

materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura secondo le modalità previste dagli art. 65-66 dello Statuto comunale e al regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti amministrativi.

ART.59 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.

2. Quando, nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udita la Conferenza dei Capigruppo e il Segretario Comunale.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate in forma scritta al Sindaco. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo. In caso di mancata soluzione, la risposta è rimessa al Consiglio che decide in maniera definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri nel corso delle adunanze, relative all'interpretazione del regolamento, sono sottoposte al Sindaco che può sospendere brevemente la seduta e riuniti i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, esamina la questione, se non si addiène ad una risoluzione, si attiva la procedura di cui al secondo comma.

INDICE

REGOLAMENTO	0
CONSILIARI.....	0
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI	
CONSILIARI	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
ART.1 -CONSIGLIERI COMUNALI	1
ART. 2 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO	1
ART. 3 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO	1
TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI	2
ART. 4 - COMPOSIZIONE	2
ART. 5 - COSTITUZIONE	2
ART.6 - PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO	2
ART.6/BIS - COMUNICAZIONI CON LA CITTADINANZA	2
ART.7 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO	3
TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI	3
ART.8 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE	3
ART. 9 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE	3
ART.10 - INSEDIAMENTO	3
ART.11 - CONVOCAZIONE	4
ART. 12 - FUNZIONAMENTO-DECISIONI	4
ART. 13 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI	4
ART. 14 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE	4
ART.15 - ASSEGNAZIONE AFFARI	4
ART. 16 - INDAGINI CONOSCITIVE	5
ART. 17 - COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA	5
ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI	5
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE	
SEDUTE DEL CONSIGLIO	5
ART. 19 - SEDE RIUNIONI	5
ART. 20 - SESSIONI	6
ART. 21 - CONVOCAZIONE	6
ART. 22 - SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE	7
ART. 23 - SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE	7
ART.24 - ORDINE DEL GIORNO	7
ART. 25 - SEDUTE-ADEMPIMENTI PRELIMINARI	8
ART. 26 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE	9
ART. 26bis - SEDUTE APERTE	9

ART. 26ter - SEDUTE SOLENNI	9
TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE	10
ART. 27 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE	10
ART. 28 - SANZIONI DISCIPLINARI	10
ART. 29 - TUMULTO IN AULA	10
ART. 30 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO	10
ART. 31 - ATTUAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO	11
ART. 32 - SVOLGIMENTO INTERVENTI	11
ART. 33 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE	11
ART. 34 - FATTO PERSONALE	12
ART. 35 - UDIENZE CONOSCITIVE	12
ART. 36 - DICHIARAZIONE DI VOTO	12
ART. 37 - VERIFICA NUMERO LEGALE	13
ART. 38 - VOTAZIONE	13
ART. 39 - IRREGOLARITA' NELLA VOTAZIONE	13
ART. 40 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI	13
ART. 41 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI	14
ART. 42 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI	14
ART. 43 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITA'	14
TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	14
ART. 44 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI	14
ART. 44 bis - DIRITTO D'INIZIATIVA	15
ART. 45 - INTERROGAZIONI	15
ART. 46 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI	15
ART. 47 - INTERPELLANZE	16
ART. 48 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE	16
ART. 49 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI	16
ART.50 - MOZIONI	16
ART 51 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI	16
ART. 52 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI	17
ART. 53 - ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI	17
ART. 54 - VOTAZIONI DELLE MOZIONI	17
ART. 54 bis - ORDINI DEL GIORNO	17
ART. 54 ter - SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO	17
TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI	18
ART. 55 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA. REVOCA	18
ART. 56 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	18

ART. 57 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI 18
ART. 58 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E
DI INFORMAZIONE 18
ART.59 - NORME FINALI 19